



COMUNE DI CREMONA

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE**

PER

**L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

INDICE

- ART. 1 Oggetto del regolamento.
- ART. 2 Oggetto del canone.
- ART. 3 Ordinamento del canone.
- ART. 4 Soggetti attivi e passivi.
- ART. 5 Modalità per la richiesta, il rilascio di concessione, autorizzazioni e limitazioni.
- ART. 6 Sospensione, revoca, diniego di concessioni e autorizzazioni.
- ART. 7 Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.
- ART. 8 Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.
- ART. 9 Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.
- ART. 10 Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.
- ART. 11 Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.
- ART. 12 Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.
- ART. 13 Esenzioni ed agevolazioni.
- ART. 14 Denuncia e versamento del canone.
- ART. 15 Decorrenza del canone.
- ART. 16 Decadenza.
- ART. 17 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone.
- ART. 17/bis Rimborsi
- ART. 18 Sanzioni.
- ART. 18/bis Occupazioni abusive – Indennizzo e sanzioni
- ART. 19 Funzionario responsabile del procedimento.
- ART. 20 Norme transitorie.
- ART. 21 Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 2

Oggetto del canone

1 - Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

2 - Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa; sono escluse dall'applicazione del canone: balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile e tutte le occupazioni di suolo e soprasuolo pubblico inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3 - Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

4 - Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 3

Ordinamento del canone

Le occupazioni di suolo e di spazio pubblico di cui al presente Regolamento, non dispensano i concessionari dall'osservanza di tutte le disposizioni, di legge e regolamentari, che siano applicabili.

In particolare, l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri, non potrà essere consentita, salvo in casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

L'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni, secondo le disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

ART. 4

Soggetti attivi e passivi

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni dall'evento, all'ufficio che ha rilasciato l'atto, eventuali variazioni anagrafiche o della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione medesima.

ART. 5

Modalità per la richiesta, il rilascio di concessioni, autorizzazioni e limitazioni

1 - Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune. Il titolare della concessione che intende esporre alcune tipologie di arredo urbano (tavoli, sedie, fioriere, espositori vari, ombrelloni, transenne, paletti dissuasori, reggibiciclette, etc.) dovrà rispettare le caratteristiche qualitative previste dagli specifici regolamenti in materia di arredo urbano.

2 - La domanda di concessione, da presentarsi preventivamente all'ufficio competente, deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata, la frequenza e la fascia oraria per le quali si richiede l'occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

g) per le occupazioni relative a lavori edili e/o stradali l'istanza deve essere corredata da specifica planimetria del sito con evidenziata l'occupazione.

3 - Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

4 - Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni.

5 - L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 5 comma 2;
- b) le condizioni di carattere tecnico-amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, nonché la frequenza e l'eventuale fascia oraria dell'occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) gli eventuali obblighi da osservare.

6 - Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al Dirigente del Servizio competente o al Funzionario responsabile del procedimento individuato ai sensi del successivo art. 19, su indirizzo degli organi comunali e sentito il parere dei competenti uffici, ove necessario, e prescritto in altri regolamenti.

7 - Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dall'articolo 6.

8 - Il Dirigente o il Funzionario responsabile del procedimento individuato ai sensi del successivo art. 19 può limitare nel tempo la concessione o l'autorizzazione indicandone i motivi; può, inoltre, imporre, come condizione, limitazioni di orario durante la giornata in ottemperanza a quanto previsto al precedente comma 6.

9 - Le modalità delle singole concessioni o autorizzazioni risulteranno dagli appositi atti che saranno rilasciati, in competente bollo, agli interessati.

10 - La concessione od autorizzazione vale soltanto per la persona, per il tempo e per lo scopo in essa specificati.

11 - L'assegnazione dei posti nei luoghi dove vengono tenuti mercati e fiere aventi carattere ricorrente e non continuativo, viene fatta in base alle disposizioni previste dalla vigente normativa inerente il commercio su aree pubbliche.

12 - L'istanza per l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con passi carrabili dovrà essere inoltrata dal titolare dell'immobile.

13 - I soggetti interessati al rilascio della prescritta autorizzazione o concessione da parte del Comune, qualora il Funzionario responsabile del procedimento di cui all'art. 19 lo ritenga opportuno, dovranno depositare presso la Tesoreria Comunale la somma di €. 51,65 al metro quadro di superficie interamente occupata a garanzia del ripristino delle superfici delle aree pubbliche occupate da restituirsi dopo aver acquisito il parere del competente ufficio, in alternativa potrà essere presentata idonea fidejussione bancaria o assicurativa. Tale somma può essere in tutto o in parte incamerata se le opere di ripristino non corrispondono a quanto prescritto e siano necessari ulteriori accorgimenti.

ART. 6

Sospensione, revoca, diniego di concessioni o autorizzazioni

1 - La concessione può essere temporaneamente sospesa senza indennizzo :

- a) in occasione di assembramenti, feste pubbliche, riviste militari od altri motivi di ordine pubblico e di viabilità;
- b) per incendi, frane, nevicate, inondazioni od altre cause di forza maggiore.

2 - La concessione può essere revocata in ogni momento con semplice preavviso da parte dell'Amministrazione Comunale ove ricorrano ragioni di viabilità o di interesse pubblico.

La sospensione o la revoca per questi casi dà diritto al rimborso proporzionale del canone quando si protragga oltre quindici giorni consecutivi se si tratta di concessioni annuali, ed oltre cinque giorni consecutivi se si tratta di concessioni giornaliere.

3 - La concessione può essere dichiarata decaduta senza la restituzione del canone nei seguenti casi :

- a) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio ottenuto in concessione;
- b) quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengano un contegno offensivo alla decenza o contrario alla pubblica quiete od all'ordine pubblico;
- c) per recidiva trasgressione commessa dal concessionario o dai suoi dipendenti;
- d) per irregolare tenuta del posteggio o per danni alla proprietà comunale;
- e) per morosità del canone, fermo restando il recupero coattivo della somma.

4 - Nei giorni di fiera la concessione potrà essere negata o revocata a quei proprietari od esercenti di spettacoli ambulanti che :

- a) non ottemperassero alle istruzioni ed agli ordini dei funzionari ed agenti incaricati di disporre e vigilare i padiglioni nei luoghi dei pubblici trattenimenti e nelle adiacenze;
- b) in qualunque modo provocassero disordini o pericolo di disordini, od anche solo lagnanze giustificate del pubblico;
- c) dessero rappresentazioni contrarie alla decenza, alla morale o raccapriccianti o disgustose;
- d) avessero posto il proprio padiglione arbitrariamente o fuori della precisa località assegnata;
- e) cadessero nelle infrazioni di cui al presente articolo ed altre norme di legge che disciplinano la materia.

La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

Le concessioni relative alle occupazioni delle aree destinate a mercati attrezzati possono essere temporaneamente sospese previo indennizzo pari al 20% dell'importo del canone annuale dovuto dai titolari di posteggio che svolgono l'attività nell'ambito delle due giornate di mercato settimanali. Tale indennizzo verrà computato nella misura del 40% per coloro che sono autorizzati a svolgere un solo mercato nel corso della settimana. L'indennizzo, nelle forme sopra previste, sarà dovuto solo agli operatori che saranno oggetto dell'ordinanza di sospensione del posteggio emanata dall'Amministrazione Comunale.

La sospensione, la revoca e il diniego delle concessioni o delle autorizzazioni sono disposte dall'Ufficio competente al rilascio di tali atti ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

ART. 7

Occupazioni permanenti e temporanee.

Criteri di distinzione.

Graduazione e determinazione del canone.

1 - Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui al presente regolamento hanno sempre carattere precario e si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2 - Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.

3 - Non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di Polizia Municipale e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, altresì le occupazioni occasionali sino a giorni 6 (sei) sono accordate direttamente, ovvero dietro semplice richiesta verbale degli interessati, dal personale preposto della Polizia Municipale, sempre che non comportino l'emissione di specifici ulteriori provvedimenti da parte di altri uffici.

4 - Le occupazioni occasionali sino a giorni 6 (sei) sono accordate immediatamente, dietro semplice richiesta dell'interessato, dall'ufficio preposto del competente servizio, sempre che non comportino l'emissione di specifici ulteriori provvedimenti da parte di altre unità operative e nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

5 - In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici,

assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

6 - Qualora dal verbale redatto dal personale autorizzato al controllo non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata, salvo che si tratti di occupazione correlata all'esercizio di attività stagionale o che si possa documentare l'effettiva decorrenza dell'occupazione medesima.

7 - Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno, molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

8 - Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione secondo la classificazione di cui agli allegati 1) e 2) del presente regolamento.

9 - Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Ai fini della determinazione della superficie occupata si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata da parte dello stesso titolare.

10 - Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

11 - Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.

ART. 8

Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

1 - Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune.

2 - Nel caso in cui l'occupazione interessi strade in differenti categorie, si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.

3 - Le occupazioni effettuate con chioschi per la vendita di generi alimentari, chioschi vari, bar, edicole, sono maggiorate con una quota fissa di €. 20,66 a metro quadrato.

4 - Le occupazioni effettuate con bocche di lupo, intercapedini, occupazioni del sottosuolo, sono maggiorate con una quota fissa per metro quadrato di :
€. 1,55 al mq. nelle vie di 1^a categoria;
€. 1,29 al mq. nelle vie di 2^a categoria;
€. 1,03 al mq. nelle vie di 3^a categoria.

5 - Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, il canone è dovuto per la relativa occupazione della parte di sottosuolo.

6 - Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art. 2, la tariffa è pari al 30 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale. La riduzione prevista dal presente comma non è cumulabile con quella di cui al precedente comma 1).

7 - Per i passi carrabili la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.

8- Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

9 - Per i passi carrabili di cui al comma 8, oltre alla quota fissa di €.10,33 prevista dal successivo comma 12, il canone è calcolato sulla base della superficie determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata nella parte modificata del marciapiede o del terreno o del piano stradale fronte l'edificio al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

10 - Il titolare di concessione OSAP per l'uso di passo carrabile, residente in strade particolarmente strette o interessate da alta densità di traffico e sulle quali la sosta indiscriminata rende difficoltose le manovre d'entrata ed uscita dalla proprietà, può richiedere ai competenti uffici comunali che gli sia riservata un'ulteriore area di rispetto, oltre la luce antistante il suo passo carraio (già tutelata dall'esposizione del cartello di divieto di sosta), e/o sul lato opposto.

La segnaletica da posizionare in tali situazioni è quella prevista dal DPR n. 495/92 - Art. 152 - Fig. II.448 che il richiedente dovrà apporre a propria cura e spese secondo le prescrizioni tecniche impartite.

In caso di rilascio della concessione per la protezione dello sbocco sul lato opposto al passo carrabile, il titolare dell'atto dovrà aggiungere, sotto il suo cartello di divieto di sosta, un pannellino aggiuntivo riportante la dicitura "Manovra lato opposto". L'adozione di tali provvedimenti consentirà al Comando di Polizia Municipale di porre in essere quei provvedimenti che si rendessero necessari per dissuadere la sosta abusiva nelle aree evidenziate dalla suddetta segnaletica.

11 - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva, calcolata con i criteri previsti dal precedente comma 9, non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

12 - Il Comune, a norma dell'Art. 22 del D.Lgs. n. 295/92, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano posti a filo con il manto stradale, i cosiddetti "a raso", e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, tenuto anche in debito conto delle esigenze di viabilità, rilascia concessione per autorizzare l'esposizione dell'apposito cartello segnaletico di passo carrabile per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Tale divieto non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso, né l'utilizzazione di detta area da parte della collettività. Il canone è determinato in €.10,33 annue.

13 - I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri previsti per i passi carrabili dai commi precedenti.

14 - Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente solo quando il preposto ufficio del settore lavori pubblici, fatte salve le proprie valutazioni tecniche, di merito e di praticità, lo ritiene opportuno nell'interesse superiore della viabilità pubblica.

15 - Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

ART. 9

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

1 - Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.

2 - Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal Comune. La tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a euro 0,17 al metro quadrato per giorno; euro 0,10 per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali o sportive; euro 0,07 per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e pubblici esercizi.

3 - Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo

4 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

5 - Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. La riduzione tariffaria prevista per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è estesa alle attività commerciali di vendita e somministrazione di prodotti alimentari, che operano, in via complementare, al seguito di parchi divertimento, e si applica all'occupazione effettuata sia con le attrezzature di vendita, che con le roulotte di abitazione; ciò, a condizione che nella carta di circolazione degli automezzi utilizzati nell'attività figurino espressamente l'impiego nell'ambito dello spettacolo viaggiante. Sono ridotte rispettivamente dell'85 per cento e ad un terzo le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

6 - Le tariffe sono ridotte al 70 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi.

7 - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per cento e maggiorate senza alcuna riduzione per occupazioni superiori a 6 giorni, come di seguito :

per i primi tre mesi (canone base)

- strade di 1^a categoria : €. 0,05 al metro quadro al giorno;
- strade di 2^a categoria : €. 0,04 al metro quadro al giorno;
- strade di 3^a categoria : €. 0,03 al metro quadro al giorno.

per i successivi quarto e quinto mese i canoni base saranno aumentati rispettivamente del 30%;

per gli ulteriori sesto e settimo mese i canoni base saranno aumentati rispettivamente del 60%;

dall'ottavo mese in poi i canoni base saranno aumentati rispettivamente del 100%.

Sarà applicato un ulteriore canone di concessione rapportato al 50% dei canoni sopraindicati ed applicati in riferimento al periodo per ogni metro lineare delle strade che saranno precluse alla circolazione veicolare o per le quali sarà istituito un senso unico in conseguenza della concessa autorizzazione ad occupare suolo pubblico con ponti di fabbrica, cantieri e per le altre opere di natura temporanea.

7/bis – Per le occupazioni di suolo pubblico, che per effetto della invasione parziale o totale della sede stradale causano la deviazione di una o più linee del trasporto pubblico locale urbano, si applica una maggiorazione di canone di concessione non inferiore a € 3,00.= per ogni chilometro, o frazione di esso, in più che le linee si trovano a dover percorrere su itinerari alternativi a quelli previsti. Il computo complessivo dei chilometri è ottenuto moltiplicando il numero dei giorni di chiusura, totale o parziale, della strada, per il numero di corse di ciascuna linea passante e costretta alla deviazione per la maggiore lunghezza del tratto alternativo. L'importo della presente maggiorazione è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

8 - Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%.

9 - Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'articolo 11, di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione a tariffa ridotta del 50 per cento mediante convenzione; intesa come formalità con la quale, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'Ente impositore invita il contribuente a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato del canone dovuto per l'intero periodo di occupazione. Tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi precedenti in quanto applicabili.

10 - Il pagamento non consente la restituzione del canone nel caso in cui, per fatti imputabili al contribuente, l'occupazione non verrà effettuata od avrà durata inferiore a quella prevista dall'atto di concessione.

ART. 10

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.

1 - Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 11, comma 6.

2 - Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 11

Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1 - Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2 - La determinazione forfettaria viene effettuata in relazione alla superficie rapportata al chilometro lineare interessata all'occupazione medesima, con riferimento a ciascuna autonoma occupazione.

3 - Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.

4 - Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

5 - Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 9, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:

- il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
- il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
- per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

- a) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
- b) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
- c) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

6 - Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi, il canone è determinato forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla Legge del 23 dicembre 1999 n. 448 - Art. 18 - comma 1.

ART. 12
Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica.
Determinazione del canone.

1 - Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal comune.

2 - Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti, secondo la classificazione di cui agli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

3 - Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4 - Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5 - Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6 - Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 8, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7 - Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti, secondo la classificazione di cui agli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

ART. 13
Esenzioni ed agevolazioni

Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore di Comuni, Province, Regioni e Stato, per le finalità non commerciali;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci. Sono esenti inoltre:
 - 1) le occupazioni temporanee con palchi, tavoli o altri materiali e/o strutture inerenti manifestazioni aventi fini patriottici, sindacali, di beneficenza, religiosi, di solidarietà sociale od effettuate da associazioni varie che non perseguono scopo di lucro, per non oltre 48 ore consecutive;
 - 2) i suonatori ambulanti, madonnari e simili, per non oltre 24 ore consecutive;

- 3) le occupazioni con musiche per pubblico trattenimento, salvo quelle organizzate dai privati a scopo di lucro, per non oltre 24 ore consecutive;
 - 4) le occupazioni effettuate dal 15 novembre sino alla prima domenica successiva alla ricorrenza dell'Epifania, con oggetti, strutture, attrezzature, eccetera, funzionali e legate intrinsecamente agli addobbi natalizi e che non perseguono fini di lucro;
 - 5) fotografi che ritraggono immagini della città;
 - 6) le occupazioni, consentite anche senza autorizzazione, di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili, fuorchè negli orari che possono essere stabiliti dall'Autorità Comunale.
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - g) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
 - l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
 - m) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
 - n) le occupazioni, temporanee e permanenti, di spazi ed aree pubbliche esercitate dalle "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. - di cui alla Sezione II del D.Lgs. n. 460 del 4 Dicembre 1997 ed Enti non commerciali
 - o) le occupazioni finalizzate all'esecuzione degli interventi di recupero delle facciate e parti esterne degli edifici nell'ambito dell'iniziativa "Cremona più bella" inseriti nella graduatoria degli ammissibili ai contributi comunali (prevista dall'apposito regolamento), fermo restando che venga rispettato l'atto di concessione.

Agevolazioni:

- p) Ai titolari di esercizi commerciali e attività in genere che sostituiscono in tutto o in parte gli elementi di arredo esterni (tavolini, sedie, fioriere, reggibiciclette, etc.) conformandoli agli standards estetici definiti dall'Amministrazione Comunale è concessa una riduzione del relativo canone di occupazione di suolo pubblico, a partire dal primo anno successivo all'intervento e per una o più annualità consecutive, fino alla concorrenza del 30% della spesa totale sostenuta, IVA esclusa, documentata dall'esercente, fermo restando che venga rispettato l'atto di concessione.
- q) Alle imprese titolari di locali iscritti all'albo di cui al Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli esercizi tradizionali del Comune di Cremona, è concessa una riduzione pari al 50% del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, fermo restando che venga rispettato il relativo atto di concessione.

ART. 14

Denuncia e versamento del canone.

1 - Per le occupazioni permanenti di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 4 devono presentare al Servizio Gestione Entrata apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di consegna dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di emanazione della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata emanata nel mese di dicembre. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'Art. 1129 del codice civile.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi dell'occupante, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di emanazione della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al Comune la predetta denuncia entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di

contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.

2 - L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di giugno, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3 - Per le occupazioni di cui all'articolo 10, comma 1, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di marzo di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4 - Il pagamento del canone può essere effettuato tramite le seguenti forme: versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune; direttamente presso la tesoreria comunale; on-line, mediante carta di credito.

5 - Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto, in via anticipata anche presso la cassa Comunale.

6 - Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa sia inferiore a € 10,33 per le occupazioni permanenti e a € 1,03 per le occupazioni temporanee.

7 - Per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente nel corso dell'anno, anche in spazi differenti, il funzionario responsabile del procedimento, può stabilire differimenti nei versamenti, previa richiesta.

8 - Per le occupazioni permanenti con canone d'importo complessivo superiore a € 260,00, su richiesta scritta del titolare della concessione e previo parere favorevole del Funzionario responsabile del procedimento, verrà consentito il pagamento fino ad un massimo di 4 rate scadenti il **30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 30 novembre**, sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

9 - Per le occupazioni temporanee con canone di importo complessivo superiore a € 260,00 su richiesta scritta del titolare della concessione il Funzionario responsabile del procedimento stabilirà, di volta in volta, in ragione dell'effettiva durata temporale delle occupazioni, la scadenza delle singole rate, fermo restando il numero massimo di quattro.

10- Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi del presente regolamento.

ART. 15 Decorrenza del canone.

Il canone decorre:

a) per le occupazioni temporanee dal giorno in cui l'area è stata posta a disposizione dell'utente e sino alla data di scadenza indicata nell'atto di concessione o sino a quella di cessazione dell'occupazione;

b) per le occupazioni permanenti dal 1° gennaio dell'anno di emanazione della concessione, qualunque sia la data di inizio dell'occupazione.

ART. 16

Decadenza

La concessione decade per colui che, senza giustificati motivi, non abbia occupata l'area;

- entro 30 giorni dalla emanazione dell'atto, per le concessioni permanenti;
- entro il periodo autorizzato, per tutte le altre occupazioni.

In ogni caso durante la vacanza il posto può essere usufruito dal Comune per concessioni giornaliere.

La suddetta decadenza non esonera il concessionario dal pagamento della tassa per il periodo della non effettuata occupazione.

E' considerato vacante, per l'intera giornata, il posto che nei giorni di mercato e nelle località a ciò destinate non sia stato occupato dal concessionario, anche se convenzionato, entro le ore 8,30.

ART. 17

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.

ART. 17/bis

Rimborsi

I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 18

Sanzioni

- 1) Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nelle misure sotto elencate.
- 2) La sanzione è irrogata dal Funzionario responsabile di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
- 3) Per l'omessa o ritardata presentazione della dichiarazione che abbia comportato l'omesso versamento si applica una sanzione del 200% del canone dovuto, con un minimo di €. 51,00;
- 4) Per la dichiarazione infedele si applica una sanzione del 75% del maggior canone dovuto;
- 5) Per l'omessa o ritardata presentazione della dichiarazione che non abbia comportato l'omesso versamento si applica una sanzione di €. 51,00;

- 6) Per il tardivo pagamento del canone si applica la sanzione nel modo seguente:
- a) se il versamento è stato effettuato entro i trenta giorni dopo la scadenza stabilita per il pagamento, sanzione del 10% del canone dovuto;
 - b) se il versamento è stato effettuato dopo i trenta giorni dalla scadenza stabilita per il pagamento, sanzione del 20% del canone dovuto.
- 7) Per l'omesso versamento la sanzione amministrativa è pari al 30% di ogni importo non versato.
- 8) Le sanzioni amministrative indicate nei precedenti commi sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede alla adesione tramite il pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.

ART. 18/bis **Occupazioni abusive – Indennizzo e sanzioni**

- 1) Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi prive della necessaria concessione sono considerate abusive.
- 2) Alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche abusive viene applicata una indennità pari al relativo canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento ai sensi dell'art. 63, comma g), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, redatto dall'ufficio competente, fatta salva la prova contraria.
- 3) Le occupazioni abusive, come definite dal comma 1 del presente articolo, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 63, comma 2, lettera g-bis), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, così come modificato dalla L. 448 del 23 dicembre 1998, fino al 200% dell'indennità di cui al precedente comma, fermo restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 4) La sanzione è ridotta al 25% se interviene adesione all'accertamento tramite il pagamento dell'indennità entro 60 giorni dalla notifica dell'intimazione.
- 5) Il pagamento dell'indennità e delle sanzioni, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
- 6) Sulla somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione abusiva, si applicano gli interessi legali. La sanzione pecuniaria è determinata sull'importo dell'indennità senza interessi.
- 7) Oltre ai soggetti a ciò individuati a norma di legge o di regolamento anche al personale del Settore Gestione Entrata è conferita la potestà di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, nonché la possibilità di accertamento di cui all'art. 13 della Legge 689/81, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per il successivo procedimento di intimazione dell'indennizzo.

ART. 19 **Funzionario responsabile del procedimento.**

La giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 20 **Norme Transitorie.**

- 1) In occasione di particolari eventi che danno luogo a consistenti arrivi di visitatori, turisti, fruitori della città, per i soggetti che occupano spazi ed aree pubbliche per attività di carattere commerciale connesse all'evento stesso sono fissate le seguenti tariffe di importo non inferiore ai seguenti:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Posteggi assegnabili ai titolari di concessione di posteggio nel mercato bisettimanale del Comune di Cremona | € 26,86 al giorno |
| Altri posteggi: | |
| fino a mq. 20 | € 268,56 al giorno |
| da mq. 21 a mq. 30 | € 321,24 al giorno |
| da mq. 31 a mq. 45 e oltre | € 374,43 al giorno |

Le suddette quote vengono determinate dalla Giunta Comunale.

2) Riservare alla Giunta Comunale la facoltà di assegnare eventuali aree e spazi in uso gratuito agli organizzatori degli eventi di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 21

Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

1 - Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

2 - I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo indicato al comma 1.

3 - Dal primo gennaio 1999 sono abrogate la Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione, modifica e integrazione del regolamento per l'applicazione TOSAP.